

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DEL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO “VAL DI MAGRA” N. 19**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 – Riferimenti normativi

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Art. 3 - Principi ispiratori

Art. 4 – Finalità

CAPO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Art. 5 – Assetto istituzionale e organizzativo

Art. 6 – Funzioni dell'ambito territoriale sociale

Art. 7 – Unità di valutazione multidisciplinare e equipe integrate sociosanitarie

Art. 8 - Finanziamento dei servizi sociali

Art. 9 - Volontariato

CAPO III - DESTINATARI E PRESA IN CARICO

Art. 10 - Elementi determinanti lo stato di bisogno

Art. 11 – Destinatari di servizi e interventi

Art. 12 – Priorità per la fruizione dei servizi e degli interventi sociali

Art. 13 – Presa in carico e piano individualizzato d' intervento

CAPO IV - SERVIZI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 13 bis - ISEE

Art. 14 - Caratteristiche e modalità d' accesso agli interventi di assistenza economica

Art. 15 – Modalità di calcolo

Art. 16 - Motivi di esclusione

Art.17- Interventi economici erogati in forza di legge

Art. 18 – Assistenza domiciliare

Art. 19 - Destinatari

Art. 20 - Prestazioni

Art. 21 - Modalità di accesso al servizio

Art. 22 - Cessazione, sospensione o riduzione del servizio

Art. 23 - Servizi di prossimità

Art. 24 - Partecipazione al costo del servizio

Art. 25 – Affidato familiare di minori

Art. 26 - Servizi residenziali e semiresidenziali

Art. 27 - Compartecipazione alla spesa per servizi residenziali e semiresidenziali

Art. 28 - Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale

Art. 29 – Sostegno socio educativo

Art. 30 – Attività di socializzazione

CAPO V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31 – Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta - azioni di rivalsa per benefici percepiti indebitamente

Art. 32 - Riservatezza dei dati

Art. 33 – Norme finali

Art. 34 – Entrata in vigore

APPENDICE

Riferimenti normativi

Interventi economici

Metodo di calcolo interventi economici continuativi

Metodo di calcolo dell'assistenza domiciliare

Interpolazione lineare

Tabella A - ISEE - Modello e Composizione

MODULISTICA

Scheda di accesso ai servizi sociali (allegato A)

Istanza unica (allegato B)

Atto di impegno all'affidamento familiare (allegato C)

Atto di consenso all'affidamento familiare (allegato D)

Scheda per parenti tenuti agli alimenti per residenzialità (allegato E)

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento dei servizi socio- assistenziali risponde ai principi della Costituzione e dello Statuto Comunale nonché alla legislazione nazionale e regionale vigente. In appendice “Riferimenti normativi”

ART.2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dall’ Ambito Territoriale Sociale .

Disciplina inoltre i criteri e le modalità di concessione di benefici e di contributi economici previsti dalle Leggi e dalle disposizioni nazionali e regionali .

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi :

- ☉① rispetto della persona e della sua dignità umana e civile, rispetto della libertà, delle convinzioni personali, politiche e religiose e della riservatezza;
- ☪① rispetto del diritto del cittadino ad avere informazione sui servizi sociali, socio-sanitari, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire ,sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;
- ☾① adeguatezza dell’ intervento alle specificità del bisogno del cittadino ed alle esigenze familiari,
- ☰① autonomia dell’ intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con altri servizi ;
- ☾① valorizzazione della persona, della famiglia, del volontariato, del privato sociale e del privato con fini di solidarietà sociale, quali soggetti attivi e protagonisti nella realizzazione degli interventi e del sistema dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari.

ART. 4 - FINALITÀ’

Il presente Regolamento è rivolto al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire , rimuovere e ridurre, anche in collaborazione con altri servizi e risorse territoriali (associazioni e altre organizzazioni presenti nel territorio), le cause di ordine economico, sociale, ambientale, sanitario e culturale che possono limitare l'inclusione sociale e determinare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita;
- b) mantenimento delle persone nel proprio contesto di vita e sociale considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzanti come misure di emergenza ed eccezionalità
- c) Attuare, attraverso il Sistema integrato degli interventi sociali e socio-sanitari, prestazioni ed interventi sociali e socio-sanitari caratterizzati da flessibilità organizzativa, progettualità , personalizzazione e valutazione multidisciplinare del bisogno.

CAPO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

ART. 5 – ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO

L' Ambito Territoriale Sociale è la sede per la programmazione e gestione dei servizi sociali di base il cui territorio può comprendere un Comune o più Comuni limitrofi.

Gli Ambiti Territoriali Sociali composti da più Comuni svolgono le proprie funzioni in forma associata previa sottoscrizione di atti amministrativi specifici.

Nel territorio della Val di Magra gli Ambiti Territoriali Sociali sono tre:

- Ambito Territoriale sociale n. 67 costituito dai Comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo
- Ambito Territoriale Sociale n. 68 costituito dai Comuni di Arcola, Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure
- Ambito Territoriale sociale n. 69: costituito dal Comune di Sarzana

Gli Ambiti Territoriali Sociali *n. 67, n.68, n.69* sono ricompresi nel Distretto socio sanitario n. 19 Val di Magra.

La rappresentanza politica degli Ambiti Territoriali Sociali è affidata al Comitato dei Sindaci appartenenti all'Ambito composta dai Sindaci o loro delegati.

La componente tecnica è costituita da un coordinatore, da assistenti sociali, operatori e personale amministrativo dei Comuni.

ART. 6 – FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Gli Ambiti Territoriali Sociali istituiscono in ogni Comune lo Sportello di cittadinanza ove vengono erogate le prestazioni sociali di base :

A - interventi di servizio sociale professionale: informazione, consulenza, percorsi di orientamento, attività di supporto ed accompagnamento

B - servizi, interventi a sostegno della persona e del nucleo familiare:

b.1 - assistenza economica;

b.2 - assistenza domiciliare;

b.3 - interventi di appoggio per la permanenza della persona nel proprio domicilio

b.4 - affido familiare,

b.5 - affido a tempo parziale

b.6 - sostegno socio-educativo,

b.7 - centri diurni polivalenti

b.8 - interventi di socializzazione

b.9 - Inserimenti di minori,anziani,persone svantaggiate e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali

C - attività di prevenzione e recupero sociale:

c.1 – interventi per facilitare l'inserimento occupazionale: inserimenti socio-lavorativi protetti

c.2 - promozione del tempo libero

Lo Sportello di cittadinanza è altresì un punto decentrato delle attività sociosanitarie di competenza dello Sportello Integrato del Distretto sociosanitario.

L'Ambito Territoriale Sociale, nella presa in carico e gestione di casi/situazioni complesse, collabora con il Distretto socio sanitario attraverso le modalità operative dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare e delle equipe integrate.

ART. 7 – UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE/EQUIPE INTEGRATE

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare (di seguito U.V.M.) e le Equipe Integrate (di seguito E.I.) sono gruppi di lavoro che si costituiscono per valutare i bisogni socio-sanitari complessi di un cittadino, rispetto ai quali è necessario rispondere con più servizi erogati da strutture organizzative diverse.

Costituiscono lo strumento essenziale per garantire la pratica attuazione dell'integrazione tra i servizi distrettuali e i servizi dipartimentali sovradistrettuali, servizi ospedalieri, residenziali e semiresidenziali e servizi sociali; possono rappresentare il processo conseguente ad un lavoro di gruppo interistituzionale.

Tendono a conseguire i migliori obiettivi di salute attraverso un progetto globale condiviso dal gruppo, utilizzando le risorse ed attuando tutti gli interventi necessari presenti nella rete territoriale.

Gli operatori dei servizi che partecipano alle UVM ed E.I. devono avere mandato per prendere decisioni in merito al progetto di intervento e devono avere un quadro il più possibile aggiornato rispetto alle risorse disponibili di propria competenza.

Apposito Regolamento stabilisce la composizione e la funzionalità dell'UVM.

Appositi Protocolli Operativi stabiliscono la composizione e la funzionalità delle E.I.

Di norma possono partecipare alle UVM/E.I. la persona interessata ove possibile, i parenti o il suo tutore, curatore, amministratore di sostegno o chi ne fa le veci e altre persone significative coinvolte a diverso titolo in rapporto alle caratteristiche del bisogno del cittadino.

ART.8 - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Il finanziamento dei servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio costituite da finanziamenti comunali, regionali, statali ed eventuali ulteriori risorse (partecipazione dell'utenza al costo del servizio).

ART. 9 - VOLONTARIATO

L'Amministrazione Comunale/ Ambito Territoriale Sociale nel riconoscere il valore e l'essenziale contributo del volontariato favorisce la collaborazione con associazioni ed organismi di volontariato, in possesso dei requisiti di legge raccogliendo stimoli, proposte e contenuti per una migliore qualità dei servizi .

CAPO III

DESTINATARI E PRESA IN CARICO

ART. 10 - ELEMENTI DETERMINANTI LO STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno dei cittadini consiste in una condizione di disagio temporaneo o permanente ed è determinato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) condizione d'indigenza o con limitato reddito familiare che non permette il soddisfacimento dei bisogni primari quali quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene, alla casa, all'abbigliamento, alla scolarizzazione ed alla socializzazione.
- b) incapacità totale o parziale di una persona sola a provvedere autonomamente a se stessa o laddove il nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria;
- c) esistenza di ulteriori problemi, oltre i casi previsti dalle lettere a), b), per i quali le persone singole o i nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione e disagio sociale;
- d) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali.

ART. 11 – DESTINATARI DI SERVIZI E INTERVENTI

Accedono ai servizi e alle provvidenze, del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone residenti nei territori dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

I servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al comma 1 sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 della Legge Regionale 16/05/2006 n. 12:

- stranieri con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche ed integrazioni, e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
- minori di qualsiasi nazionalità;
- richiedenti asilo per la durata del permesso emesso nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303 (regolamento relativo alle procedure

per il riconoscimento dello status di rifugiato), nonché durante il tempo dell'autorizzazione prefettizia a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 17 del d.P.R. 303/2004;

- stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata ai sensi della legge 24 luglio 1954 n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 secondo le procedure previste dal decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 (norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189

ART. 12 – PRIORITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

Le priorità per la fruizione dei servizi e degli interventi sociali sono connesse alla presenza di del maggior numero di fattori che evidenziano lo stato di bisogno:

- incapacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità
- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico
- risorse economiche limitate
- assenza di interventi da parte dello Stato, di altri enti pubblici o privati anche a titolo di indennità;
- assenza di parenti di riferimento o che non siano in grado di assicurare il supporto necessario o inopportunità di un loro coinvolgimento;

ART. 13 – PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO D' INTERVENTO

I beneficiari degli interventi di cui al presente regolamento saranno coinvolti all'interno di un particolare percorso di aiuto sociale finalizzato a perseguire le finalità di cui all'art. 4.

La presa in carico si articola in tre momenti :

- a) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'A.S. attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa con la persona e dei bisogni che vi sottendono. In questa fase viene prevista anche la messa in rete delle risorse delle persone, delle famiglie, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

- b) predisposizione di un Progetto d'Intervento Personalizzato. Tale progetto, realizzato anche in collaborazione con altri servizi/risorse del territorio, è concordato con il fruitore dell'intervento, con i suoi familiari o altre figure di riferimento. Nell'ambito del progetto vengono condivisi gli impegni e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti al fine di poter superare la condizione di bisogno e raggiungere un miglior benessere dell'individuo;
- c) valutazione periodica sullo stato di attuazione del Progetto d'Intervento Personalizzato e verifica degli esiti degli interventi con possibilità di aggiornamenti e modifiche in itinere per una migliore rispondenza degli interventi al variare nel tempo dei bisogni della persona.

La presa in carico dei soggetti che presentano bisogni socio- sanitari complessi, avviene a livello di Distretto Socio-Sanitario, tramite Unità di Valutazione Multidisciplinari ed Equipe Integrate.

CAPO IV SERVIZI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

ART.13 bis – ISEE

Per le prestazioni socioassistenziali a parziale contribuzione dei cittadini e per gli interventi di natura economica si fa riferimento alla normativa sull'ISEE come da DPCM 159 del 5/12/2013

Vedi Tabella A)

ART.14 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ D' ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Nel limite degli stanziamenti di bilancio ed in base a quanto definito nel programma d'intervento sociale personalizzato che tiene conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti, possono essere erogate forme di sostegno economico a coloro che dispongono di risorse finanziarie inferiori all'importo definito al successivo art.15, come valore massimo di I.S.E.E., fatto salvo eventuali deroghe decise in sede di Unità Operativa Multiprofessionale dell'Ambito Territoriale Sociale e fatto salvo eventuali decisioni del Distretto sociosanitario per i casi di cui all'art. 10 lettera e). Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi di sostegno economico vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei

familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Le forme di sostegno economico sono le seguenti:

a) Interventi economici continuativi

Sono rivolti prioritariamente a:

- Anziani
- invalidi civili con totale inabilità lavorativa,
- adulto esercente la potestà genitoriale e convivente con figli di età rientrante nell'obbligo scolastico/formativo e che effettivamente vi ottemperino. In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dagli aventi diritto, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, il contributo economico può essere erogato solo dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per il recupero di quanto dovuto.

L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forma alternativa come ad esempio buoni pasto, buoni alimentari ecc.

b) Interventi economici straordinari finalizzati

Le prestazioni economiche straordinarie vanno intese come contributo per far fronte a necessità di carattere occasionale ed imprevedibili anche in situazione superiore alla soglia di riferimento. L'erogazione può avvenire ordinariamente al massimo due volte l'anno solare.

c) Attribuzione di vantaggi economici

Tali interventi sono finalizzati al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto, ad esempio esenzioni ed agevolazioni tariffarie, nel rispetto degli specifici regolamenti comunali.

d) Interventi economici a sostegno dell'affidamento familiare:

Questo intervento economico è finalizzato ad agevolare iniziative alternative all'istituzionalizzazione e consiste nell'erogazione di un sostegno economico con l'obiettivo

di facilitare gli impegni educativi, di tutela e cura delle famiglie, che accolgono minori in affidamento familiare.

- e) Interventi economici integrativi a concorso degli oneri relativi all'inserimento di minori, anziani, persone svantaggiate, disabili, in strutture residenziali e semiresidenziali:

Tale intervento, disciplinato al successivo art.26, consiste nell'erogazione di un contributo economico finalizzato ad una parziale o totale copertura dell'onere relativo alle spese sociali di ospitalità in strutture residenziali o semiresidenziali, in favore di minori, anziani, persone svantaggiate e disabili, qualora non fosse possibile attivare interventi alternativi finalizzati al mantenimento nel proprio contesto di origine o in altro idoneo nucleo familiare.

Al beneficiario dell'intervento viene assicurata una quota mensile per il soddisfacimento delle piccole esigenze personali

- f) Interventi economici a sostegno degli inserimenti socio-lavorativi protetti

Tali interventi sono disciplinati al successivo art.27.

Ai beneficiari è garantito un contributo mensile, la copertura assicurativa R.C.T. ed I.N.A.I.L.

Sono considerati interventi in deroga alla valutazione delle risorse economiche

- ⤴ gli interventi economici a sostegno dell'affidamento familiare;
- ⤴ Interventi economici a sostegno degli inserimenti socio-lavorativi protetti;

ART.15 – MODALITA' DI CALCOLO

La quantificazione degli interventi economici e/o attribuzione di vantaggi economici dipende prevalentemente dall'Indicatore Situazione Economica Equivalente del richiedente

L' intervento di sostegno economico, definito all'interno del progetto d'intervento personalizzato, potrà essere erogato a coloro che presentano un I.S.E.E. non superiore alla pensione annuale minima INPS ed in misura decrescente a partire da € 250,00 facendo riferimento al sistema dell'interpolazione lineare

La quantificazione degli interventi è inversamente proporzionale all'ISEE e verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale. I contributi si intendono assegnati al nucleo, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente vengono ricondotte alla valutazione della situazione economica complessiva del nucleo .

L'importo massimo dei vantaggi economici erogabili (contributi economici continuativi, straordinari finalizzati, esenzioni comunali ad esclusione dei soggetti diversamente abili) è di €. 4.000,00.

Art. 16 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non possono beneficiare di interventi e/o vantaggi economici le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- non presentino la documentazione prevista nel presente regolamento (scheda di accesso e istanza unica) debitamente compilata;
- non dimostrino di aver coinvolto i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del CC nella soluzione del proprio bisogno;
- almeno un componente del nucleo sia titolare di diritti di proprietà e/o usufrutto su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della casa di abitazione, sempreché tale diritto non sia esercitabile per effetto di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- almeno un componente abbia proprietà, possesso non occasionale di più beni mobili registrati;
- vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e di impresa che abbiano intrapreso tale attività da più di 6 mesi, sempreché non siano in corso procedure fallimentari o similari;
- vi sia un componente abile al lavoro che non assolva agli impegni di ricerca attiva del lavoro durante l'erogazione dell'intervento economico, e/o che, precedentemente alla richiesta di contributo abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa, non sia iscritto ai Centri per l'Impiego pubblici o privati e/o alle agenzie di lavoro temporaneo, che abbia rifiutato precedenti chiamate pubbliche, offerte di lavoro o tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro.

ART.17 - INTERVENTI ECONOMICI EROGATI IN FORZA DI NORME NAZIONALI O REGIONALI

I cittadini possono accedere ad interventi economici erogati da altri Enti che vengono regolamentati da leggi e normative nazionali o regionali, in deroga al presente regolamento

ART. 18 – ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare si attiva attraverso l'erogazione di prestazioni di aiuto e di supporto alla vita della persona. Il servizio si pone come obiettivo primario di consentire al cittadino, considerato a rischio sociale, di continuare a vivere nel proprio ambiente, evitando per quanto possibile l'istituzionalizzazione, stimolando l'autonomia del singolo e/o del nucleo familiare e rafforzando le potenzialità in esso presenti ;

ART. 19 - DESTINATARI

Il servizio è rivolto a persone con nulla o ridotta autosufficienza che non possono contare sull'aiuto dei famigliari o altri, a nuclei famigliari in situazione di difficoltà a provvedere alla cura dei propri componenti, a persone temporaneamente bisognose di assistenza per contingenti situazioni famigliari.

L'assegnazione del servizio avverrà , tenuto conto anche delle condizioni economiche dell'utente, privilegiando le fasce più deboli che non potrebbero accedere a servizi alternativi privati.

Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste , verrà data priorità a :

- a) persone anziane sole o in coppia con nulla o ridotta autosufficienza;
- b) nuclei famigliari con la presenza di bambini e/o ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegno;
- c) nuclei in cui è inserita persona con nulla o ridotta autosufficienza (prioritariamente se convivente con altri anziani)
- d) A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito meno elevato e con minor grado di autonomia.
- e) le domande d'accesso al servizio valutate positivamente ,alle quali non è possibile dare riscontro positivo, vengono inseriti in una lista d'attesa, che viene evasa progressivamente secondo le priorità indicate nel presente articolo ,.

ART. 20 PRESTAZIONI

L'Assistenza Domiciliare consiste in interventi volti a garantire l'igiene della persona, l'organizzazione e l'igiene dell'abitazione, la preparazione e la somministrazione dei pasti, interventi di sostegno tendenti al mantenimento dei rapporti con i famigliari e la comunità, nonché in ogni altro intervento volto a favorire la partecipazione ad attività ricreative , culturali,di socializzazione.

Gli interventi di assistenza domiciliare assegnati al cittadino (intesi come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza) devono essere stabiliti nel progetto assistenziale individualizzato ed indicati in apposito calendario .

ART. 21 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

La richiesta di ammissione al servizio deve essere formulata su apposito modulo da parte dell'interessato, da un familiare o da un suo delegato.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione:

- α) Certificazione medica e/o relazioni di Enti autorizzati, attestanti lo stato di salute psico-fisica del soggetto;

ART. 22 - CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio domiciliare può cessare, essere sospeso o ridotto nei seguenti casi:
 - a) qualora vengano meno o si modifichino i requisiti che hanno determinato l'accesso al servizio;
 - b) per esigenze specifiche del beneficiario o del servizio;
 - c) rinuncia da parte dell'utente

ART. 23 - SERVIZI DI PROSSIMITA'

Possono essere previste forme di prestazioni integrative rispetto a quelle del servizio domiciliare nei confronti di cittadini di cui all'art. 11 anche in collaborazione con altre risorse territoriali , attraverso le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, quali ad esempio :trasporto, servizio mensa o pasto caldo, buon vicinato, telesoccorso, custodi sociali ed ogni altro intervento finalizzato al mantenimento della persona nel proprio domicilio che venga regolato da apposita convenzione con enti di volontariato, aziende, ecc..

ART. 24 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Ai fruitori dei servizi verrà richiesto una quota di contribuzione al costo del servizio rapportata alle loro possibilità economiche:

Per "Altri servizi" – convenzioni dei singoli enti.

Per l'Assistenza domiciliare :

La partecipazione al costo del servizio è richiesta ai cittadini di cui all'art. 19.

L'Ente Locale può richiedere la partecipazione al costo del servizio anche ai cittadini diversamente abili.

La quantificazione delle tariffe relative all'Assistenza domiciliare è direttamente proporzionale all'Indicatore Situazione Economica Equivalente e verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

In presenza di ISEE compreso fra 0 e €. 4500,00, il cittadino è esente dal pagamento della tariffa

La tariffa minima è stabilita nel 10% del costo orario del servizio comprensivo di IVA come da appalto vigente in corrispondenza dei valori ISEE pari ad €. 4500,01

La tariffa massima è pari al costo orario del servizio comprensivo di IVA come da appalto vigente in corrispondenza dei valori ISEE pari ad €. 16.500,00.

ART. 25 – AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

L'affidamento familiare è un intervento di aiuto e di sostegno ad un minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà temporanea. Attraverso l'affidamento il bambino incontra una famiglia- anche monoparentale- diversa da quella di origine che accogliendolo, di norma presso di sé, s'impegna ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni: affettivi, accuditivi, educativi, di mantenimento e di istruzione valorizzandone le risorse e garantendogli il rispetto della sua storia, degli affetti e delle sue relazioni significative.

Obiettivo principale, ove possibile, è il rientro del minore nella sua famiglia, valorizzando le risorse della stessa.

L'affidamento familiare può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

L'affidamento familiare è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e come modificata dalla L.149/01

- Affidamento disposto dall'Ente Locale su proposta dei servizi sociali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare, nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso all'affidamento del minore;
- Affidamento in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, quando i genitori esercenti la potestà, ovvero il tutore, rifiutano il consenso all'inserimento del minore in un altro contesto familiare, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile.

Il Comune provvede a:

1. formalizzare l'affido familiare consensuale attraverso la sottoscrizione di un impegno da parte degli affidatari e dalle famiglie di origine;
2. assicurare forme di sostegno e aiuto economico a favore della famiglia affidataria ;
3. assicurare all'affidatario ed alla famiglia di origine del minore il necessario sostegno psico sociale per tutta la durata dell'affido, in collaborazione con i servizi sanitari competenti sul caso
4. I minori in affidamento sono assicurati dall'ente locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

Il Comune può erogare alla famiglia affidataria interventi economici (come indicato nella tabella interventi economici" in appendice") e comunque facendo anche riferimento alle spese sostenute per il mantenimento del minore affidato.

ART. 26 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

E' previsto l'inserimento residenziale e semi-residenziale di anziani, soggetti diversamente abili, minori e adulti con problemi sociofamiliari nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno.

L'accoglienza in struttura protetta in forma residenziale dovrà avvenire, in linea di principio, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia, che con il supporto delle risorse territoriali, in collaborazione per quanto di competenza con il servizio ASL.

ART. 27 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Il Cittadino deve impegnarsi alla copertura della retta a proprio carico con il proprio reddito/entrate e patrimonio senza alcuna esclusione.

Nel caso in cui le risorse economiche del ricoverando non siano sufficienti a coprire i costi della struttura e venga richiesto l'intervento economico del Comune, i familiari obbligati agli alimenti verranno convocati e invitati alla sottoscrizione di una impegnativa di pagamento avente ad oggetto l'integrazione della retta in solido con il ricoverando (ALLEGATO E).

In caso di rifiuto il Comune procederà a norma di legge.

All'atto della sottoscrizione della domanda di accoglimento in struttura il ricoverando e gli eventuali obbligati agli alimenti dovranno comunicare i dati che verranno richiesti relativi ai propri redditi e al proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare su cui il Comune si rivarrà in caso

di pendenze non saldate fino a concorrenza dell'ammontare del debito. Per la soddisfazione del proprio credito il Comune si avvarrà degli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Qualora il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni, indennità, contributi dovutigli, potrà richiedere un contributo da intendersi quale anticipazione delle entrate future. In tal caso dovrà essere sottoscritto l'impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione delle rendite.

Per la residenzialità di minori o comunità madre-bambino – nel caso venga valutata nel progetto individualizzato – l'opportunità di una compartecipazione da parte della famiglia si fa riferimento all'ISEE come da tabella (allegato A)

ART . 28 – INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE

Per la tipologia dei percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli si fa riferimento normativa regionale e ss. mm e ii.

Gli importi minimi e massimi erogabili sono indicate in appendice "interventi economici".

ART. 29 – SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO

Il sostegno socioeducativo è l'intervento di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio che si attua attraverso un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

Per tale servizio può essere richiesta una contribuzione al nucleo familiare.

ART. 30 – ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE

L'Ambito Territoriale Sociale può, in collaborazione con altri soggetti organizzare attività di socializzazione quali:

- Soggiorni residenziali
- Centri diurni
- Attività ludico creative

L'organizzazione, i destinatari e le fasce di contribuzione vengono stabilite contestualmente all'attivazione delle attività di cui sopra.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 31 – CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA - AZIONI DI RIVALSA PER BENEFICI PERCEPITI INDEBITAMENTE

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Amministrazione Comunale effettua controlli, avvalendosi delle modalità indicate nell'apposito regolamento.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal richiedente e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

ART. 32 – RISERVATEZZA DEI DATI

Nel trattamento dei dati personali viene garantita la riservatezza rispetto ai terzi come previsto dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo

ART. 33 – NORME FINALI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti dei servizi sociali precedentemente adottati..

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, degli Statuti Comunali e dei regolamenti.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni scaturenti da disposizioni normative vincolanti intervenute durante o successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono modificative o integrative delle norme dello stesso qualora con essa contrastanti.

Le tariffe (ad esempio assistenza domiciliare) o di interventi economici (ad esempio: continuativi, straordinari finalizzati, ecc...) devono essere aggiornate annualmente sulla base del Tasso di Inflazione Programmato. Ulteriori variazioni possono essere deliberate dalle Giunte Comunali previa approvazione del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale sentito il parere del Comitato dei Sindaci del Distretto sociosanitario.

Gli allegati sono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Regolamento.

ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione della delibera di approvazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio

Copia conforme corredata dagli estremi di approvazione verrà conservata agli atti per costituirne dotazione permanente, insieme agli altri regolamenti comunali in vigore

APPENDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

NATURA	DATA	NUM.	OGGETTO
PIANO INTEGRATO SERVIZI SOCIO-SANITARI			
D.A.C.	22/12/1947		Costituzione della Repubblica Italiana
D.P.R.	24/07/1977	616	Trasferimento funzioni dello Stato alle Regioni
L.	27/05/1991	176	Ratifica convenzione sui diritti del fanciullo
L.	05/02/1992	104	Legge sull'handicap
D.L.	18/01/1993	9	Disposizioni in materia sanitaria e socio-sanitaria
L.	15/02/1997	66	Norme contro la violenza sessuale
L.	28/08/1997	285	Diritti ed opportunità infanzia ed adolescenza
L.	27/12/1997	449	Introduzione assegno di maternità e al nucleo familiare
D. Lgs.	31/03/1998	112	Conferimento funzioni alle regioni ed enti locali
D. Lgs.	31/03/1998	109	Introduzione riccometro
L.	03/08/1998	269	Norme contro lo sfruttamento dei minori
L.	23/12/1998	448	Norme sull'erogazione degli assegni di maternità e n.f.
L.	31/12/1998	476	Ratifica convenzione internazionale dell'AJA sui minori
D.P.C.M.	07/05/1999	221	Regolamento attuativo riccometro
D. Lgs.	03/05/2000	130	Modificazioni all'istituto del riccometro
D. Lgs.	18/08/2000	267	T.U. ordinamento EE.LL.
L.	08/11/2000	328	Legge quadro servizi sociali
D.M.	21/12/2000	452	Regolamento sugli assegni al nucleo e di maternità
D.P.C.M.	14/02/2001		Integrazione e coordinamento prestazioni socio-sanitarie
L.	28/03/2001	149	Diritto del minore ad una famiglia
D.P.C.M.	04/04/2001	242	Definizione di nucleo familiare per riccometro
D.P.R.	03/05/2001		Piano nazionale Servizi Sociali
D.P.C.M.	18/05/2001		Approvazione modelli e norme per la D.S.U.
D.P.C.M.	29/11/2001		Livelli essenziali di assistenza
L.	30/07/2002	189	Norme sull'immigrazione
L.	20/03/2003	77	Ratifica convenzione sui diritti dei minori
D.LGS.	30/06/2003	196	Norme sulla privacy
L.R.	24/05/2006	12	Legge regionale sui servizi sociali
DPR	22/12/1986	917	Reddito soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche
DPCM	05/12/13	159	Regolamento concernente la revisione delle modalità di

			determinazione e i campi di applicaione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
D.M.	07/11/14		Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. (14A08848)

INTERVENTI ECONOMICI

	Importo mensile	Importo massimo mensile
Interventi di assistenza economica straordinaria finalizzati	€. 200,00	€. 500,00
Affidi familiare	€. 110,00	€. 350,00
Inserimento protetto socializzante	€. 0	€. 500,00

METODO DI CALCOLO INTERVENTI ECONOMICI CONTINUATIVI

Il calcolo del contributo verrà calcolato col sistema dell'interpolazione lineare e sarà erogato a coloro che presentano un I.S.E.E. compreso fra i valori 0 e minimo vitale nella misura decrescente a partire da € 250,00 a secondo il seguente schema:

A	B
I.S.E.E.	CONTRIBUTO

Con l'inserimento del valore ISEE nella colonna apposita verrà determinato automaticamente il contributo,

METODO DI CALCOLO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE

A	B
I.S.E.E.	COMPARTICIPAZIONE

--	--

- ⤴ Tariffa oraria minima servizio di assistenza domiciliare pari al 10% del costo orario del servizio comprensivo di IVA
- ⤴ Tariffa oraria massima servizio di assistenza domiciliare pari al costo orario del servizio comprensivo di IVA come da appalto vigente.

MODULISTICA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° ____

COMUNI DI _____

SCHEDA DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

Comune : _____ Operatore: _____ DATA: _____

ISTITUZIONE SEGNALANTE

Nome ente: _____ Nome operatore: _____

Recapito sede: _____ Indirizzo: _____

PERSONA SEGNALANTE

Cognome e Nome _____

Indirizzo: _____ tel: _____

 Per se
 Per famigliari _____
 Per altri _____
LA PERSONA E' A CONOSCENZA DELLA SEGNALAZIONE SI NOINVIANTE:
 Interessato _____
 Conoscenti _____
 Servizio Pubblico _____
 Altro _____

RICHIESTA RELATIVA A:

Cognome e nome: _____ M F Stato civile _____

Luogo e data di nascita: _____

Indirizzo: _____ tel: _____

CONTATTI CON ALTRI SERVIZI _____ Area: _____

MEDICO DI BASE _____ tel. _____

TITOLO DI STUDIO _____ CONDIZIONE PROFESSIONALE _____

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE :

Parentela	Nome e cognome	Nato a / il	Condizione professionale

PARENTI ANCHE NON CONVIVENTI CON IL SOGGETTO

Parentela	Nome e cognome	Indirizzo	Telefono

RICHIESTA _____

MOTIVO DELLA RICHIESTA _____

PROBLEMI A LIVELLO INDIVIDUALE

- Socio economici
- Scolastici
- Sanitari
- Alloggio
- Comportamentali-rischio-disadattamento-devianza
- Altro: _____
- TSD/Alcolismo
- Handicap fisico/psichico
- Salute psichica
- Disoccupazione/Orientamento
- Maltrattamento/violenza
- Autonomia anziano/isolamento
- Emotivi/psicologici
- Difficoltà di integrazione
- Difficoltà educative/trascuratezza

PROBLEMATICHE A LIVELLO FAMILIARE

- TSD/alcolismo
- Disadattamento, devianza
- Socio sanitarie handicap/psichici
- Maltrattamento agito / subito
- Altro: _____
- Socio economiche
- Difficoltà di organizzazione familiare
- Difficoltà relazionali emotive
- Gravi conflittualità familiari/di coppia

SITUAZIONE EMERSA: _____

ACCORDI CON LA PERSONA: _____

CONCLUSIONI: ••Richiesta esaurita •••Richiesta impropria • Presa in carico
 •••Invio ad altro servizio: _____

FIRMA _____

**Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità.*

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Io sottoscritto.....dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

FIRMA _____

ISTANZA UNICA

Il sottoscritto _____ nato a _____
 Prov. _____ il _____ residente a _____
 Prov. _____ via _____ n. _____ Tel. _____
 _____ stato civile _____

presenta domanda per:

- Concessione contributo economico
- Assistenza Domiciliare
- Esenzioni
- Servizi di prossimità
- Inserimento in Residenza Protetta/Residenza Socio Assistenziale/Centro Diurno
- Altro

A tal fine, reso edotto dalle sanzioni penali previste dall'art. 496 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA

A) di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea
oppure

A1) di essere cittadino di uno stato non aderente all'Unione Europea e in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche e integrazioni, che comportano il possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

B) di essere disoccupato dal _____ e iscritto al Centro per l'Impiego;

C) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa contenuti ne comporteranno il rigetto;

D) di essere a conoscenza che l'Ufficio ha l'obbligo di effettuare accertamenti sulla situazione reddituale/patrimoniale del dichiarante, dei componenti il nucleo familiare e, se del caso, dei parenti tenuti per legge agli alimenti (art. 433 C.C.), sia in autonomia che attraverso la Guardia di Finanza;

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In caso di richiesta di **CONTRIBUTO ECONOMICO** dichiara inoltre :

- che nessun componente del nucleo familiare è titolare di proprietà e/o usufrutto su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località ad eccezione della casa di abitazione, sempre che tale diritto non sia esercitabile per effetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- che nessun componente del nucleo familiare ha proprietà, possesso di più beni mobili registrati o meno;
- che nessun componente è titolare di attività lavorativa autonoma o di impresa da più di sei mesi.

Si allegano:

- Dichiarazione e certificazione ISEE
- Iscrizione al Centro per l'impiego (se disoccupati)
- Permesso o Carta di Soggiorno (se cittadini extracomunitari)
- Sentenza di separazione o divorzio

Firma*

**Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità.*

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .

Io sottoscritto.....dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Luogo data

Firma

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° ____

COMUNI DI _____

ATTO DI IMPEGNO ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____prov () il _____
residente in _____
si impegna a tenere presso di se’ il/la minore _____
nato/a a _____ il _____
per un periodo presumibile di mesi _____

Il /la sottoscritto/a si impegna in particolare a:

- assicurare al minore il mantenimento, l’istruzione, l’educazione necessaria;
- agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori ed a favorire il reinserimento nella famiglia di origine
- mantenere i contatti con il servizio sociale fornendo notizie del minore e segnalando tempestivamente eventuali difficoltà o problemi che dovessero insorgere;
- osservare le seguenti prescrizioni

firma per accettazione

Si attesta la sottoscrizione personale di sig. _____

firma dell’operatore che riceve

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° ____

COMUNI DI _____

ATTO DI CONSENSO ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____prov () il _____
residente in _____

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____prov () il _____
residente in _____

genitore/tutore del/lla minore _____
nato/a _____prov () il _____
residente in _____

consente/ono che il/la minore sia temporaneamente affidato/a a _____ che lo/a
terrà presso di se' garantendo il mantenimento, l'istruzione, l'educazione necessaria.

Con la sottoscrizione del presente atto si impegnano a seguire le indicazioni fornite dal servizio sociale nel periodo di validità dello stesso

Firma _____

Firma _____

Il minore (se ha compiuto 12 anni) sentito, ha espresso parere _____

Si attesta la sottoscrizione personale del sig. _____

firma dell'operatore che riceve

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° _____

COMUNI DI _____

IMPEGNO AL PAGAMENTO DELLA RETTA PER RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI

Il sottoscritto, nato a _____ prov () il
 _____ in qualità di _____ con la
 sottoscrizione del presente atto, garantisce personalmente e solidalmente con l'ospite la copertura
 parziale /totale di quanto da quest'ultimo dovuto per il pagamento della retta richiesta pari ad
 € _____ mensili

Quota sociale complessiva	
Quota a carico dell'ospite	
Quota a carico dei familiari	
Quota a carico del Comune	

Firma _____

Si attesta la sottoscrizione personale del sig. _____

firma dell'operatore che riceve
